

Allegato sub lett. A alla determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici avente ad oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PRIMAVERA 90 COOPERATIVA SOCIALE DI S. MARTINO DI LUPARI (PD) PER IL TRIENNIO 2017-2020, APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA;

[

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE di SALCEDO

Prot. n°

PROVINCIA di VICENZA

Rep. n°

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 18.02.2017 – 17.02.2020. Importo di contratto € 30.831,12 (IVA esclusa) pari ad annui € 10.277,04 (IVA esclusa).

L'anno DUEMILADICIASETTE, addì del mese di nella residenza comunale di Salcedo.

Avanti di me, MICHELINI dott.ssa ANTONIETTA, Segretario comunale di Salcedo (VI), domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato a rogare i contratti nell'interesse del Comune stesso, ai sensi dell'art. 97, comma 4° lett. c), del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si sono personalmente costituiti i Signori:

-1) COVOLO geom. MAURIZIO, nato a Thiene il 03.01.1957, domiciliato per la carica presso la sede Comunale di Salcedo, il quale dichiara di intervenire in quest'atto nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica ed agire, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI SALCEDO che rappresenta (Codice Fiscale: 84002530248), a ciò autorizzato in base al Provvedimento Sindacale n° 02/2016 del 20.12.2016 a' sensi dell'art. 107, comma 3° lettera c) del.Lgs. 18.8.2000 n.267, di seguito al presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) nat_ a () il ___/___/____, residente in () il quale interviene in questo atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Ditta "PRIMAVERA 90 Cooperativa Sociale – soc. coop." con sede legale in San Martino di Lupari (PD) Via dell'Industria 27, Codice Fiscale e n° di iscrizione presso la CC.II.AA. di Padova 02380450284, R.E.A. n° 225719, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Ditta".

Detti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale rogante sono personalmente certo.

PREMETTONO che:

- con determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° .../T del _____.2017, si è provveduto all'affidamento diretto del servizio di pulizie degli edifici comunali per una durata triennale e più precisamente per il periodo 18/02/2017 – 17/02/2020 alla Cooperativa Primavera 90 s.c.a.r.l. di S. Martino di Lupari (PD);

- con la scelta dell'affidamento diretto mediante il ricorso a cooperative sociali di tipo "B" il "Comune" ha inteso promuovere, nell'interesse della comunità locale, l'occupazione di persone in situazione di svantaggio mediante la realizzazione di progetti individualizzati all'inserimento lavorativo, stipulando, all'uopo, un rapporto con una cooperativa sociale ai sensi della legge 381/91 così come modificata dalla legge 24.01.1996 n° 52;

- trattasi altresì di fornitura di servizi a prestazione continuata, il cui importo al netto dell'IVA risulta inferiore a quelli stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, così come previsto dal D. Leg.vo n° 50/2016;

- è stato acquisito copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.: di Padova n° in data dal quale risulta che nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31.05.1965 n° 575 e s.m.i.;

- risultano acquisiti il DURC giusto CIP in data ed il CIG n°

TUTTO CIO' PREMESSO

Fra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – (Premesse) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – (Oggetto dell'appalto) Il servizio ha per oggetto l'esecuzione delle pulizie dei seguenti locali:

- edificio sede municipale [uffici comunali ubicati al piano terra ed al primo piano, sala consiliare, scale di collegamento, sede ambulatoriale, sede ex biblioteca (ora sala associazioni), accessi esterni agli uffici/ambulatorio ecc.];

- edificio polivalente Centro ecomuseale San Valentino (sede biblioteca, locali servizi, sala polivalente al primo piano, scale di collegamento);

La "Ditta" dovrà assicurare, nei predetti locali, le pulizie ordinarie e straordinarie le cui operazioni vengono di seguito così sintetizzate:

arieggiatura locali, svuotamento dei cestini portacarte in tutti i vani e raccolta di ogni eventuale residuo di materiale vario che si rinvenga sui pavimenti, pulizia dei pavimenti con spazzatura, spolveratura di tutti i mobili, lavaggio dei pavimenti di tutti i vani, lavaggio e disinfezione dei servizi igienici e relativi pavimenti con cadenza minima di 1 (una) volta alla settimana, pulizia e lavaggio delle superfici vetrate e degli infissi con cadenza minima non inferiore al bimestre;

ART. 3 – (Servizio) Il servizio di pulizie dovrà svolgersi per un monte ore totale settimanale di 12 (dodici) ore, suddivise rispettivamente in circa 9 ore/settimana per la sede municipale da dividersi tra uffici comunali/Sala consiliare/Ambulatori/sala associazioni ecc., ed in circa 3 ore /settimana per il centro ecomuseale – pari ad un monte ore annuo di totali ore 624 (seicentoventiquattro). Le operazioni di pulizia potranno essere effettuate nelle ore antimeridiane o pomeridiane e comunque in orari tali da non ostacolare il normale svolgimento delle attività degli uffici e da non arrecare incomodo o molestia al pubblico. Le operazioni da effettuarsi nelle 12 ore settimanali, suddivise per i rispettivi edifici, sono quelle già indicate al precedente articolo 2;

ART. 4 – (Condizioni particolari di appalto) La “Ditta” dichiara di essere regolarmente iscritta all’Albo Regionale delle cooperative sociali al numero A129068, di essere in possesso dei relativi requisiti di iscrizione ed in particolare di rispettare la percentuale minima prevista dalla legge 381/91 per quanto riguarda l’inserimento di persone svantaggiate. La “Ditta” dichiara inoltre la sussistenza, in capo al personale impiegato, dei requisiti di professionalità necessari per lo svolgimento dell’attività oggetto della presente convenzione. È vietata la cessione della convenzione nonché il suo subappalto senza autorizzazione del Comune. La “Ditta” è responsabile degli eventuali danni a persone o a cose arrecati nello svolgimento del servizio. A tale riguardo, la “Ditta” ha già depositato la polizza assicurativa R.C.T n° in data __.__._____ presso *****, Agenzia di *****, la cui scadenza è posta al __.__.____, con massimali adeguati ed aggiornati, onde sollevare l’Ente da ogni responsabilità. La polizza dovrà comprendere i danni che eventualmente si potranno arrecare durante le operazioni di cui all’affidamento.

ART. 5 – (Durata della convenzione) La convenzione avrà durata triennale dal 18 febbraio 2017 al 17 febbraio 2020. La convenzione non è tacitamente rinnovabile. Essa potrà essere rinnovata prima della scadenza per un periodo minimo di tre anni. La Ditta prende atto ed accetta che il presente affidamento possa essere risolto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale qualora si verifichi anche la condizione che in forza della Legge 30.07.2010 n° 122 e s.m.i. il Comune di Salcedo partecipi in forma associata mediante “convenzione” nelle funzioni e nei servizi comunali, compreso il servizio in argomento, con la costituenda “Unione Astico” senza che la stessa possa vantare o pretendere risarcimenti o rimborsi di qualsiasi titolo e di qualsiasi importo.

ART. 6 – (Obblighi e responsabilità della Ditta) La “Ditta” si obbliga:

- ad applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località ove si svolge il servizio;
- ad osservare e far osservare le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di collocamento secondo quanto previsto dalle modalità della normativa vigente;
- ad osservare e far osservare le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro, anche con specifico riferimento alle normative di prevenzione previste dal D.Leg.vo 81/2007 e successive modifiche, nominando a tal fine un responsabile tecnico dell’attività scelto tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore oggetto della prestazione ed assumendo, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro sia delle persone addette ai lavori che dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Ogni rapporto intercorrente tra il “Comune” e la “Ditta”, inerente la prestazione oggetto della presente convenzione, sarà curato dal signor, per la “Ditta”, e dal Responsabile Area Servizi Tecnici – Covolo Maurizio, per il “Comune”, con piena accettazione da parte della “Ditta” di tutte le norme stabilite nel “Capitolato Speciale d’Appalto delle pulizie dei locali adibiti a servizi comunali” che trovasi allegato sub lett. A) al presente contratto. E’ esclusa qualsiasi responsabilità dell’Amministrazione Comunale per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio oggetto dell’appalto e per qualsiasi risarcimento richiesto da terzi, in conseguenza di infortuni verificatisi in corso di gestione.

ART. 7 – (Orari) Le pulizie verranno preferibilmente effettuate nei giorni stabiliti dal Capitolato Speciale d’Appalto, salvo modificazioni dipendenti da diversa organizzazione di cui l’Amministrazione Comunale avrà cura di informare la “Ditta”. Il servizio, per essere compatibile con le esigenze della Amministrazione, dovrà essere effettuato preferibilmente quando il personale non è in servizio. Gli orari di servizio dell’impresa dovranno essere segnalati all’Ente, con obbligo di comunicazione, entro 48 ore, di ogni eventuale variazione. Il rispetto dell’orario comunicato potrà essere adeguatamente accertato dall’Ente. La “Ditta” si

obbliga a fornire prestazioni supplementari oltre l'orario convenuto, ove il Comune ne faccia espressa richiesta, in presenza di esigenze non programmabili. In tale caso le prestazioni aggiuntive sono remunerate alle medesime condizioni pattuite nella presente convenzione.

ART. 8 – (Corrispettivo dell'appalto). Il corrispettivo dell'appalto è fissato nella misura forfettaria annua di € 10.277,04 oltre ad IVA. Il corrispettivo annuo così fissato per un monte ore annuo di 624 ore, per la durata del triennio 2017/2020, ammonta a complessivi € 30.831,12 oltre IVA. Il corrispettivo dell'appalto potrà essere soggetto a revisione periodica a partire dal secondo anno ai sensi dell'art. 44, comma 6, della Legge 23.12.1994 n° 724 e sulla base delle variazioni registrate dall'indice ISTAT riferito ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato con riferimento al mese di gennaio. Esso sarà liquidato mensilmente a seguito di fatturazione elettronica, vistata dal funzionario responsabile, previa esibizione da parte della "Ditta" della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (art. 5 L. 82/1984 e s.m.i.). I pagamenti verranno effettuati entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura che la "Ditta" dovrà far pervenire al Comune entro il 10° giorno del mese successivo. Il corrispettivo del prezzo orario non è dovuto se, per qualsiasi motivo, il servizio non viene effettuato.

ART. 9 – (Mezzi ed attrezzature) I prodotti di pulizia-disinfezione, i macchinari, le scope, gli strofinacci, il materiale di consumo e quanto altro necessario per il pieno adempimento del servizio, sono forniti dalla "Ditta". Resta a carico del "Comune" la fornitura di acqua e corrente. Per l'espletamento del servizio la "Ditta" dovrà utilizzare materiali ed attrezzature conformi alle direttive ed alle normative in materia anche per quanto attiene alla sicurezza sul lavoro (riferimento al D. Leg.vo 81/2008 e s.m.i.). Resta inoltre a carico della "Ditta" provvedere all'adeguamento ed approntamento del Piano per le Norme di Sicurezza;

ART. 10 – (Personale). La "Ditta" deve fornire l'elenco scritto del personale incaricato al servizio di pulizia, che formerà parte integrante e sostanziale della convenzione. Ad ogni variazione di personale segue l'obbligo di comunicazione entro le 48 ore. Per l'adempimento delle obbligazioni conseguenti all'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore dovrà utilizzare tutto il personale necessario ai fini del perfetto espletamento del servizio. Il personale, nell'espletamento delle proprie mansioni, dovrà tenere un contegno serio e corretto. Il personale dipendente dall'appaltatore dovrà essere capace e fisicamente idoneo. Il personale addetto alle pulizie dovrà indossare una tuta o grembiule ed essere dotato di una tessera di riconoscimento, da portare sempre al seguito; inoltre dovrà sempre registrarsi in entrata e in uscita dalla sede Municipale mediante scheda fornita dalla Amministrazione.

ART. 11 – (Clausola risolutiva espressa) E' facoltà dell'Amministrazione Comunale risolvere di diritto la convenzione, ai sensi dell'art. 1456, del Codice Civile, in caso di inadempimento delle seguenti obbligazioni:

- violazione degli orari convenuti e dell'esecuzione del servizio in n. superiore a tre secondo le modalità stabilite dall'art. 3 del presente contratto;
- in caso di interruzione del servizio per un periodo superiore a quattro giorni lavorativi;

L'accertamento della clausola risolutiva è preceduto dalla contestazione dell'inadempimento, a seguito del quale è assegnato il termine di 10 giorni per produrre eventuali controdeduzioni. E' comunque riconosciuto al "Comune" la facoltà di richiedere alla "Ditta" il risarcimento dei danni subiti, diretti ed indiretti.

ART. 12 – (Adempimenti in materia antimafia)

-a) Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e del DPR 3 giugno 1998 n. 252, si prende atto che non è necessario acquisire il certificato antimafia trattandosi di contratto di valore inferiore ad € 154.937,07.

-b) Ai sensi dell'art.3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari), Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, alle commesse pubbliche. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo, territorialmente competente. Il CIG attribuito alla presente convenzione è _____.

-c) I pagamenti in dipendenza del presente contratto sia in acconto, sia a saldo, sono effettuati mediante accredito su conto corrente bancario apposito o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

-d) L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare a questa stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 13 – (Controversie) Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono deferite alla cognizione del giudice ordinario competente.

ART. 14 – (Spese contrattuali) Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico della "Ditta" assuntrice del servizio.

ART. 15 – (Disposizioni varie) Il "Comune", ai sensi dell'art.10 della legge 31.12.1996, n.675, e successive modificazioni, informa l' "appaltatore" che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

E richiesto, io Segretario rogante ricevo quest'atto redatto da persona di mia fiducia su n. fogli di carta resa legale, occupanti per facciate intere numero e quanto contenuto in facciata, atto che viene da me letto alle parti, esclusi gli allegati per espressa dispensa avuta, avendo esse affermato di conoscerne il contenuto, le quali lo riscontrano in tutto conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono come in appresso.

LA "DITTA":

IL "COMUNE":

IL SEGRETARIO COMUNALE:

(Allegato "A" alla "CONVENZIONE")

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DELLE PULIZIE DEI LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di pulizia dei locali adibiti a servizi comunali di seguito elencati che dovranno effettuarsi con le modalità di seguito indicate:

Elenco edifici:

-1) edificio sede municipale:

- a) uffici comunali, ubicati al piano terra ed al piano primo, scale di collegamento (n° 2 vani) per una superficie complessiva di mq. 210 circa;
- b) sede ambulatoriale, ubicata al piano terra, per una superficie complessiva di mq. 30 circa;
- c) sede ex biblioteca (ora stanza riunione), ubicata al primo piano, per una superficie complessiva di mq. 61 circa;
- d) accessi esterni agli uffici/ambulatorio ecc. per una superficie di mq. 35 circa;

-2) edificio polivalente (Centro Ecomuseale San Valentino)

- a) sede biblioteca, locali servizi, al piano terra per una superficie di mq. 111 circa;
- b) sala polivalente al piano primo per una superficie di mq. 244 circa;

Modalità di svolgimento delle operazioni:

-1) sede municipale: da svolgersi per un monte ore di circa 9 ore/settimana da suddividersi tra uffici comunali/sala consiliare/sede ambulatoriale/sala per associazioni;

-2) centro ecomuseale: da svolgersi per un monte ore di circa 3 ore/settimana;

per un totale presunto di 12 ore settimanali pari ad un monte ore annuo di 624 (seicentoventiquattro) ore;

Operazioni:

- arieggiatura locali, svuotamento dei cestini portacarte in tutti i vani e raccolta di ogni eventuale residuo di materiale vario che si rinvenga sui pavimenti, pulizia dei pavimenti con spazzatura, spolveratura di tutti i mobili (scrivanie, poltrone, armadi, tavoli, ecc.);
- lavaggio dei pavimenti di tutti i vani (uffici, vani scale, ripost. ecc.), lavaggio e disinfezione dei servizi igienici e relativi pavimenti, con cadenza minima di 1 volta alla settimana;
- pulizia e lavaggio delle superfici vetrate e degli infissi, con cadenza minima non inferiore al bimestre;

Le operazioni di pulizia potranno essere effettuate nelle ore antimeridiane o pomeridiane e comunque in orari tali da non ostacolare il normale svolgimento delle attività degli uffici e da non arrecare incomodo o molestia al pubblico, secondo il seguente prospetto (indicazioni di massima da concordarsi):

giorno	Locali	Orario locali non occupati / note
Lunedì	Municipio: sala consiliare, stanza riunioni / Centro ecomuseale	8,00/13,00
	Ambulatorio	Libero dalle 10,00 alle 12,15

Martedì	Municipio: uffici	Locali occupati intera giornata
	Ambulatorio	Liberò dalle 11,30 alle 16,30
Mercoledì	Ambulatorio	Liberò dalle 8,00 alle 13,00
	Municipio: uffici / Centro ecomus.	Liberi dalle 14,00
Giovedì		Liberi dalle ore 14,00
Venerdì	Municipio /Centro Ecomuseale	Liberi dalle ore 14,00
	Ambulatorio	Liberò dalle 11,30 alle 17,30
Sabato		---

Art. 1bis – Pulizie urgenti a chiamata

Qualora si appalesi la necessità di interventi urgenti di pulizia dei locali, in occasioni imprevedibili o non programmabili, su richiesta scritta dell'Ente committente, l'impresa appaltatrice si impegna ad effettuare le pulizie nella forma richiesta. L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la possibilità di procedere ad un aumento del monte ore settimanali alle stesse condizioni e patti contrattuali stipulati. La determinazione del prezzo per tali interventi è commisurata al prezzo orario stabilito in sede di aggiudicazione definitiva dell'appalto.

Art. 2 – Durata dell'appalto

L'appalto del servizio avrà durata di anni tre, rinnovabili alle medesime condizioni, decorrente dalla data che sarà all'uopo indicata nel contratto.

Art. 3 – Materiali occorrenti per l'espletamento del servizio

Sono a carico della Ditta appaltatrice tutti i materiali di consumo (detergenti, disinfettanti, detersivi, cere, sacchi per raccolta della spazzatura, della carta ecc.), il materiale a perdere per i servizi igienici, gli strumenti, i macchinari e le apparecchiature di lavoro occorrenti per l'espletamento del servizio.

Art. 4 – Responsabilità

La Ditta appaltatrice si obbliga a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi. Il relativo contratto sarà pertanto stipulato ai sensi e per gli effetti degli artt. 1559/1570 e 1655/1677 del Codice Civile.

La Ditta appaltatrice è sempre responsabile, sia verso il Comune che verso terzi, nell'esecuzione del servizio assunto. La stessa Ditta dovrà dare immediata comunicazione al Comune di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi durante l'espletamento del servizio, anche nel caso in cui non ne sia derivato alcun danno a persone, strutture o cose.

Art. 5 – Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti

Il Comune è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra la Ditta appaltatrice e gli addetti al servizio.

La Ditta appaltatrice è tenuta ad attuare nei confronti dei propri dipendenti e, se cooperative, anche verso i soci occupati nelle prestazioni del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria ed è tenuta a provvedere a proprie spese e cura, alle assicurazioni previdenziali assistenziali ed infortunistiche, non acquisendo i suoi dipendenti alcun rapporto di dipendenza con il Comune.

L'appaltatore dovrà esibire ad ogni richiesta del committente il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalle vigenti norme.

La ditta appaltatrice è responsabile dell'operato del proprio personale e dovrà ottemperare a tutte le disposizioni legislative in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro (D. Leg.vo 626/1994) ed assicurazioni sociali.

Parimenti l'utilizzo di materiali di qualsiasi tipo (attrezzature, materiali di consumo ecc.) dovranno essere conformi alle normative di legge ed idonei per l'espletamento del servizio. Resta a carico della Ditta appaltatrice la formazione del personale in ordine ai rischi conseguenti all'utilizzo di attrezzature o materiali di consumo, nessuno escluso. Restano altresì a carico della stessa Ditta appaltatrice gli adeguamenti e l'approntamento del Piano delle Norme per la Sicurezza.

Art. 6 – Personale addetto al servizio

La Ditta appaltatrice dovrà trasmettere all'Amministrazione Comunale, all'inizio del servizio, l'elenco dei dipendenti che verranno impiegati nel servizio di pulizia ed il nominativo della persona designata nel ruolo di

responsabile ed unico referente nei confronti dell'Amministrazione Comunale. La medesima Ditta si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale sostituzione del personale effettuata.

Il referente riceverà dal Comune le chiavi dei locali e le custodirà con divieto di darle a chicchessia.

Durante lo svolgimento del servizio detti operatori debbono essere muniti del tesserino di riconoscimento rilasciato dalla ditta appaltatrice.

Art. 7 – Pagamento del corrispettivo del servizio

Il corrispettivo si intende immodificabile nel primo anno di validità del contratto. Solo all'inizio del secondo anno detto corrispettivo potrà essere soggetto a revisione da effettuarsi sulla base di una apposita istruttoria condotta dal Responsabile del competente servizio sulla scorta dei dati di cui all'art. 44, comma 6, della Legge 23.12.1994 n° 724 e sulla base delle variazioni registrate dall'indice ISTAT riferito ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.)

Il pagamento del corrispettivo avverrà a rate mensili posticipate a presentazione di regolare fattura sottoposta a verifica da parte funzionario responsabile, per la regolare effettuazione del servizio: La Ditta dovrà altresì far pervenire al Comune la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (art. 5 L. 82/94 e s.m.i.).

Art. 8 – Cauzione

La cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali è stabilita nella misura del 10% dell'importo complessivo dell'appalto, al netto dell'IVA, determinato sulla base del prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria. Tale cauzione dovrà essere prestata in numerario, in titoli di Stato o mediante idonea polizza fidejussoria bancaria o assicurativa rilasciata da istituti legalmente autorizzati o da altri intermediari finanziari autorizzati. Essa dovrà essere versata prima dell'inizio del servizio e mantenuta integra per tutta la durata dell'appalto. Il deposito cauzionale sarà svincolato e restituito al contraente soltanto alla scadenza dell'appalto, dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali e non appena saranno risolte le eventuali controversie e contestazioni. L'appaltatore sarà obbligato a reintegrare la cauzione ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale abbia dovuto valersene entro 20 (venti) giorni dall'invito da notificarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 9 - Subappalto

Alla Ditta aggiudicataria è vietato di cedere direttamente o indirettamente e subappaltare in tutto o in parte il servizio in oggetto, sotto pena della revoca del contratto.

Art. 10 – Sanzioni e penalità

La ditta appaltatrice nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti il servizio stesso.

Tutte le infrazioni agli obblighi che derivano da disposizioni legislative e regolamentari, da ordinanze municipali e dal presente capitolato saranno accertate dagli incaricati del Comune mediante relazione al responsabile del competente servizio.

Per negligenze e deficienze accertate che compromettano l'efficacia del servizio l'Amministrazione applicherà una penale.

L'applicazione della penalità è preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento alla ditta appaltatrice la quale avrà la facoltà di presentare le sue eventuali controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della contestazione.

L'Amministrazione, nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dall'aggiudicatario, ne dà comunicazione allo stesso entro il termine di 30 (trenta) giorni; in caso contrario le controdeduzioni si intendono non accolte e all'aggiudicatario sarà applicata una penalità variabile, a seconda della minore o maggiore gravità dell'infrazione, da € 50,00 (in lettere euro cinquanta/00) a € 150,00 (in lettere euro centocinquanta/00).

Il provvedimento sarà assunto dal Responsabile del competente Settore e notificato alla Ditta in via amministrativa o con raccomandata con avviso di ricevimento.

Si procederà al recupero della penalità, da parte del Comune, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

Art. 11 – Risoluzione del contratto

Prima ipotesi:

Il contratto potrà essere risolto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale qualora si verificasse anche la condizione che in forza della legge 30.07.2010 n° 122 e s.m.i. il Comune partecipi in forma associata mediante "convenzione" nelle funzioni e nei servizi comunali, compreso il servizio in argomento a costituente "Unioni" e senza che la Ditta possa vantare o pretendere risarcimenti o rimborsi di qualsiasi titolo e di qualsiasi importo.

Seconda ipotesi:

Qualora l'Amministrazione ravveda casi di grave inosservanza delle condizioni di cui al presente capitolato, come pure nel caso di grave inadeguatezza del servizio espletato, può far luogo alla risoluzione del contratto.

E' facoltà dell'Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto e provvedere al servizio in questione direttamente o ricorrendo ad altra impresa trattenendo la cauzione definitiva nei seguenti casi di inadempimento:

- a) in caso di scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta;
- b) per la perdita in capo all'aggiudicatario dei requisiti di idoneità per l'attività in oggetto secondo la normativa di riferimento vigente;
- c) qualora l'affidatario non inizi l'esercizio del servizio nel termine fissato o, iniziato, lo abbandoni, ovvero lo interrompa o comunque lo effettui con ripetute e gravi irregolarità, non dipendenti da forza maggiore;
- d) qualora l'affidatario si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo o gestionale;
- e) qualora l'affidatario impedisca o renda artificialmente difficili controlli, ispezioni del servizio, o non presenti la documentazione richiesta da parte del personale autorizzato dal Comune;
- f) per gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo due diffide formali da parte di questo Comune;
- g) per sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'impresa di uno o più servizi affidati;
- h) per continua e ingiustificata violazione degli orari e dei percorsi previsti dal presente capitolato o loro effettuazione fuori dai tempi convenuti;
- i) qualora l'aggiudicatario infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'Amministrazione;
- j) qualora l'aggiudicatario non ottemperi agli obblighi previsti in ambito assicurativo e/o in tema di sicurezza, regolarità contributiva, sicurezza sul lavoro ecc.;
- k) qualora l'aggiudicatario contravenga al divieto di subappalto di cui all'art. 9 del presente capitolato;
- l) per ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termine dell'art. 1453 del Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, la risoluzione del contratto decorre dalla data in cui il fatto viene accertato; nelle altre ipotesi, la risoluzione sarà preceduta da due successive diffide, intimate alla ditta concessionaria, e diverrà esecutiva dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida per ottemperare alle prescrizioni imposte.

E' comunque fatta salva l'azione civile per il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 12 – Controversie

Nel caso di controversie che insorgessero tra l'Amministrazione Comunale e la Ditta appaltatrice è competente il Foro di Vicenza.

In pendenza della risoluzione di qualsiasi controversia l'appaltatore non potrà sospendere il servizio.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. si informa che tutti i dati forniti dalla Ditta saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara d'appalto e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

I dati saranno comunque conservati e, eventualmente, utilizzati per altri procedimenti amministrativi di evidenza pubblica. Il conferimento dei dati richiesti da parte della ditta/impresa partecipante è un onere a pena di esclusione dalla gara.

L'interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Art. 14 – Norme finali

La ditta aggiudicataria si considera, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza degli edifici, degli orari in cui i locali risultano liberi e non occupati, su cui dovranno espletarsi i servizi oggetto del presente capitolato.

Le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto o consequenziali allo stesso, nessuna eccettuata ed esclusa, sono a carico dell'appaltatore.

Per quanto non previsto dal presente Capitolato e dagli atti e documenti da esso richiamati, si rinvia alla normativa sia speciale sia generale vigente regolante la materia.

Salcedo,

Il "Comune"

La "Ditta"